

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5657 del 23/10/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LEGNAMI E MATERIALI EDILI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio legnami e pannelli per falegnameria ed edilizia sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5842 del 20/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. LEGNAMI E MATERIALI EDILI S.R.L. con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio legnami e pannelli per falegnameria ed edilizia sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 26/06/2017, acquisita al Prot. Com.le 14893 e da Arpae ai PGFC/2017/10020-10021-10023 del 03/07/2017, da LEGNAMI E MATERIALI EDILI S.R.L. nella persona di Italo Delli Ponti, in qualità di delegato dal Rappresentante dell'Impresa tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio legnami e pannelli per falegnameria ed edilizia sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP con Atto Prot. Com.le 15947 del 07/07/2017, acquisito al PGFC/2017/10421, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Savignano sul Rubicone, AUSL della Romagna – Sede di Cesena, Arpae;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 21/07/2017 Prot. Com.le 17301, acquisita da Arpae al PGFC/2017/11097, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 20808 del 12/09/2017, acquisita al PGFC/2017/13486, il Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato quanto segue: *“A seguito della presentazione da parte della ditta in oggetto della documentazione in materia di impatto acustico allegata all'istanza, pervenuta all'Ente mediante P.E.C. in data 26.06.2017 ed assunta al protocollo comunale al n° 14893/2017, con la presente si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale documentazione.”*;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 19/10/2017, ove si da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: *“(…) Visto che con nota prot. n. 17282 del 21/07/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/11090 del 21/07/17, il Comune di Savignano sul Rubicone – Settore Edilizia Privata e Ambiente ha comunicato “la conformità dell'intervento con le N.T.A. del P.R.G. attualmente vigente, riscontrando pertanto la conformità e la compatibilità urbanistico-edilizio dell'attività produttiva denominata “Legnami e materiali edili srl” con sede in via Pietà n. 106 a Savignano sul Rubicone”; Vista la relazione tecnica PGFC/2017/14035 del 25/09/17 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttorie positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera; Tenuto conto che l'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota 2017/0219942/P del 03/10/2017, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/14527 del 03/10/17, ha trasmesso le proprie valutazioni favorevoli per quanto di competenza, come di seguito indicato: “Dato atto che la Ditta svolge attività di commercio e lavorazione del legno (taglio, piallatura, levigatura, fresatura, sagomatura, finitura e trattamento impregnante finale delle superfici); Posto che tale attività comporta due distinti sistemi per l'aspirazione e il trattamento dell'aria per l'abbattimento delle polveri e delle nebbie oleose prima della successiva emissione in atmosfera; Considerato che lo stabilimento è collocato all'interno di Zona Artigianale e valutati positivamente i sistemi di abbattimento adottati; Si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza al rilascio di A.U.A. relativamente alle emissioni in atmosfera”;*
Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e

condizioni, come riportate relativamente alle emissioni in atmosfera nell'allegato al presente rapporto istruttorio; Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.; ..(....)”;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **LEGNAMI E MATERIALI EDILI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **LEGNAMI E MATERIALI EDILI S.R.L.** (C.F./P.IVA 00124290404) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106, **per lo stabilimento di commercio legnami e pannelli per falegnameria ed edilizia sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Pietà n. 106.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente, e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone con nota del 07/07/2017, acquisita al protocollo PGFC/2017/10421, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Savignano sul Rubicone;
- AUSL della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PGFG/2017/10346 del 06/07/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera presenti nello stabilimento.

Con nota PGFG/201710345 del 06/07/17 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Savignano sul Rubicone – Settore Edilizia Privata e Ambiente di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla compatibilità urbanistico-edilizia, come previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota prot. n. 17282 del 21/07/17, acquisita al prot. di Arpae PGFC/2017/11090 del 21/07/17, il Comune di Savignano sul Rubicone – Settore Edilizia Privata e Ambiente ha comunicato *“la conformità dell'intervento con le N.T.A. del P.R.G. attualmente vigente, riscontrando pertanto la conformità e la compatibilità urbanistico-edilizio dell'attività produttiva denominata “Legnami e materiali edili srl” con sede in via Pietà n. 106 a Savignano sul Rubicone”*.

Con nota PGFC/2017/14035 del 25/09/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONE E1 – TAGLIO/PIALLATURA/LEVIGATURA/FINITURA - Gli inquinanti sono costituiti da polveri e, per la determinazione del valore limite, si può fare riferimento a:

- a) punto 5 della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi che prevede valori di emissione pari a:
 - 50 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h il valore di emissione;
 - 150 mg/Nm³ se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h;
- b) al punto 4.3.1 *“Lavorazioni meccaniche in genere: tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedanatura, ecc.”* dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, che indica un valore pari a 10 mg/Nm³;
- c) al punto 2 dell'Allegato 4.5 *“Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)”* della DGR 2236/09 e smi che riporta un valore pari a 10 mg/Nm³.

Quindi, in base al comma 7 dell'art. 270 del D.Lgs. 152/06 e smi, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc di Polveri.

Considerata la presenza del pressostato differenziale, e vista la tipologia del filtro a maniche installato (con pulizia automatica), si ritiene la ditta esonerata dall'autocontrollo annuale a questa emissione, previa verifica mensile di tale pressostato e relativa annotazione in registro delle emissioni vidimato da Arpae, come previsto dalla DGR 960/99.

Per le prescrizioni si potrà fare riferimento alla lettera g) del punto 4.3.1 "*Lavorazioni meccaniche in genere: tranciatura, macinazione, troncatura, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedanatura, ecc.*" dei Criteri CRIAER.

EMISSIONE E2 – TUNNEL IMPREGNAZIONE TRAVI

A) prodotto utilizzato: acqua, oli vegetali, polisaccaridi, lecitina di soya, Sali ($\leq 3,5\%$), pigmenti a seconda della colorazione (ossidi di ferro naturali, pigmenti oltremare, biossido di Titanio), essiccativi a base Co-Ca-Zr-Mn inferiori allo 0,03%;

B) tunnel impregnazione: è un piccolo tunnel dotato di spruzzatori automatici con cappe esterne di aspirazione in ingresso e uscita.

Gli inquinanti sono costituiti da polveri e, per la determinazione del valore limite, si può fare riferimento a:

a) punto 48.1 "*Verniciatura del legno*" della Parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, che prevede valori di emissione pari a 10 mg/Nm³;

b) punto 5 dell'Allegato 4.6 "*Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*" della DGR 2236/09 e smi che riporta, per le aziende con consumi massimi teorici di solvente inferiori ai 1000 kg/anno un valore pari a 10 mg/Nmc.

Tenuto conto che l'impregnante contiene olio di lino, si può ipotizzare che le emissioni contengano nebbie oleose. Per tale inquinante, si può fare riferimento all'Allegato 4.31 bis "*Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno*", che riporta un valore pari a 10 mg/Nmc per le polveri totali/nebbie oleose.

Quindi, in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR, si applicherà il valore più restrittivo pari a 10 mg/Nmc per le polveri totali/nebbie oleose.

Il gestore ha indicato, come inquinanti, le SOV, ma non risulta, come lo stesso ha riportato nella documentazione, che i prodotti impiegati contengano COV. L'autocontrollo dovrà avere frequenza annuale.

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in merito all'esonero degli autocontrolli periodici della emissione E1 in quanto sostituiti dalle ispezioni all'impianto di abbattimento, tenuto conto di quanto indicato dalla Regione Emilia Romagna con nota del 03/08/99 prot. 15566, ritiene che le stesse debbano essere effettuate con una periodicità settimanale, anziché mensile come indicato nella relazione tecnica della Sezione Provinciale di Arpae sopra riportata, trattandosi di un filtro a tessuto dotato di sistema di pulizia a scuotimento meccanico e non ad aria compressa.

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota 2017/0219942/P del 03/10/2017, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2017/14527 del 03/10/17, ha trasmesso le proprie valutazioni favorevoli per quanto di competenza, come di seguito indicato:

"Dato atto che la Ditta svolge attività di commercio e lavorazione del legno (taglio, piallatura, levigatura, fresatura, sagomatura, finitura e trattamento impregnante finale delle superfici);

Posto che tale attività comporta due distinti sistemi per l'aspirazione e il trattamento dell'aria per l'abbattimento delle polveri e delle nebbie oleose prima della successiva emissione in atmosfera;

Considerato che lo stabilimento è collocato all'interno di Zona Artigianale e valutati positivamente i sistemi di abbattimento adottati;

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti di competenza al rilascio di A.U.A.

Relativamente alle emissioni in atmosfera”.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 26/06/2017 P.G.N. 14893, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di commercio legnami e pannelli per falegnameria ed edilizia sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – TAGLIO/PIALLATURA/LEVIGATURA/FINITURA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. E2 – IMPREGNATURA DI TRAVI

Impianto di abbattimento: filtro a celle in fibra sintetica

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nmc
------------------------------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed**

E2 entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.

4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Savignano sul Rubicone, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni E1 ed E2** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. Il controllo analitico periodico annuale alla **emissione E1** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 9. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
8. La Ditta dovrà effettuare il controllo analitico dell'**emissione E2** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E1**, come richiesto al precedente punto 7.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.